



Prot. 202500440/PROSERVICE
del 12 giugno 2025

Agli ORDINI DEI FARMACISTI
ADERENTI AL MODULO 3
LORO SEDI

OGGETTO: sezione amministrazione trasparente siti web istituzionali - indicazioni operative

Spett.li Ordini dei Farmacisti,

in vista della scadenza prevista per la rilevazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025, si ritiene utile fornire indicazioni operative che possano essere di supporto agli Ordini nella implementazione della sezione Amministrazione Trasparente dei propri siti istituzionali, tramite i relativi gestori, che di seguito si riportano.

Si ricorda, in via preliminare, che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, gli Ordini professionali non hanno l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle **informazioni ambientali**, dunque, l'attestazione OIV, ai sensi della delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025, dovrà prendere in esame i seguenti obblighi sui quali ogni Ordine dovrà porre l'attenzione:

- 1. Consulenti e collaboratori:** la sottosezione di livello 1 dovrà contenere, come già evidenziato lo scorso anno, la sottosezione di livello **2 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza** ove andranno pubblicati in tabelle:
 - i.** Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
 - ii.** Per ciascun titolare di incarico: 1) *curriculum vitae*, redatto preferibilmente in formato europeo, o con contenuti analoghi, 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
 - iii.** Elenco dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica);

iv. attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

A tale proposito si precisa che, come chiarito dall'ANAC nella FAQ 2 consultabile al seguente [link](#), tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

L'ANAC, a tale fine, ha chiarito nella FAQ 16 che per i **componenti del Collegio dei revisori** devono essere pubblicati i dati di cui ai punti precedenti in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all'art. 15 del d. lgs. 33/2013, e nella FAQ 18, inoltre, ha precisato che alla medesima disciplina soggiacciono **commissari esterni membri di commissioni concorsuali**.

In merito, invece, agli affidamenti dei servizi legali non disciplinati dall'art. 127 del d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) né esclusi dall'ambito di applicazione del detto decreto ai sensi dell'art. 56, quali gli **incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza** (ad es. i pareri "*pro veritate*") ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 - mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio - come chiarito nella FAQ 19, la trasparenza è assolta, **in via residuale**, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013; in alternativa, la trasparenza può essere assolta, ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento Funzione Pubblica (DFP), titolare della Banca Dati PerlaPA. In tal caso, le amministrazioni assicurano l'inserimento del collegamento ipertestuale alla banca dati nella predetta sottosezione "Consulenti e collaboratori". Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013

Si rammenta, infine, che l'art. 14, comma 5, del d.lgs. 33/2013 precisa che **i dati devono essere pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico**.

Si segnala, a tal proposito, che, laddove non siano stati conferiti incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, si potrà procedere indicando che, per l'anno di riferimento (2024), non sono stati conferiti incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo e, di conseguenza, l'Ordine non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione.

1) Personale: la sottosezione di livello 1, dovrà contenere sette sottosezioni di livello 2, di seguito indicate:

a. Dotazione organica, ove andranno pubblicati i seguenti dati:

i. Conto annuale del personale, indicando le relative spese sostenute in tale ambito, nonché i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio con riferimento al relativo costo e alla distribuzione tra le diverse qualifiche e



aree professionali, avendo particolare riguardo al personale assegnato agli uffici in diretta collaborazione con gli organi di indirizzo (è possibile anche effettuare un rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale inviato al Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 60, comma 2, del d. lgs. 165/2001);

ii. Costo personale a tempo indeterminato, invece, indicherà il costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riferimento agli uffici in diretta collaborazione con gli organi di indirizzo (è possibile anche effettuare un rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale inviato al Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 60, comma 2, del d. lgs. 165/2001).

b. Tassi di assenza del personale, da pubblicare in formato tabellare, distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale.

c. Personale non a tempo indeterminato, andranno inserite le informazioni circa il personale non a tempo indeterminato, da pubblicare in formato tabellare, compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo e il relativo costo complessivo (è possibile anche effettuare un rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale inviato al Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 60, comma 2, del d. lgs. 165/2001).

Si segnala, a tal proposito, che, laddove non sia stato assunto personale non a tempo indeterminato, si potrà procedere indicando che, per l'anno di riferimento (2024), non è stato assunto personale non a tempo indeterminato e, di conseguenza, l'Ordine non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione.

d. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), da pubblicare in formato tabellare, riportando l'elenco degli incarichi conferiti e autorizzati per ciascun dipendente, indicando oggetto, durata e compenso spettante per ogni incarico;

Si segnala, a tal proposito, che, laddove non siano stati conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) si potrà procedere indicando che, per l'anno di riferimento (2024), non sono stati conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) e, di conseguenza, l'Ordine non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione.

e. Contrattazione collettiva, andranno indicati sia i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali, sia eventuali interpretazioni autentiche (è possibile pubblicare il link al CCNL Funzioni Centrali [CCNL_L_C_FC_2022_2024-con-frontespizio-1.pdf](#));

f. Contrattazione integrativa, ove adottata, andranno indicate informazioni specifiche circa i costi della contrattazione medesima e certificate dagli organi di controllo interno.

Si segnala, a tal proposito, che, laddove non sia stata adottata la contrattazione integrativa, l'Ordine potrà indicare che non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione

2) Bandi di concorso, la sottosezione di livello 1 dovrà contenere, in formato tabellare, i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Ordine, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte, le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Si segnala, a tal proposito, che, laddove non vi siano state procedure concorsuali, si potrà procedere indicando che, per l'anno di riferimento, non sono stati previsti bandi di concorso e, di conseguenza, l'Ordine non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione.

3) Bandi di gara e contratti, la sottosezione di livello 1 dovrà contenere la sottosezione di livello 2, **Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare**, che avrà ad oggetto i dati da pubblicare così come indicati nella Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 (modificativa ed integrativa della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023).

Quanto alle attività ordinarie degli Ordini si ritiene necessario precisare che in merito agli **affidamenti diretti di servizi e forniture inferiori a euro 140.000,00, esclusa Iva**, (art. 50 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), sarà necessario pubblicare la decisione a contrarre e/o la determinazione di affidamento.

A tale proposito si precisa, altresì, che l'ANAC, con riferimento **all'affidamento di incarichi e servizi aventi ad oggetto l'assistenza legale**, nella FAQ 19 consultabile al seguente [link](#), ha chiarito che gli affidamenti aventi ad oggetto la rappresentanza legale di un ente in un arbitrato, o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali o laddove sia affidata una consulenza legale in preparazione di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei citati procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato, sono qualificati, ai sensi dell'art. 56, co. 1, lett. h), del d.lgs. 36/2023, come **"contratti esclusi"** e, pertanto, la trasparenza sarà assicurata mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Quanto sopra deriva dalla circostanza che, come chiarito dall'ANAC nella Delibera n. 584 del 19 settembre 2023, per tali contratti estranei ed esclusi dall'applicazione del codice sarà necessario acquisire il CIG, ai soli fini della tracciabilità.

Qualora, invece, venga affidata dall'Ordine all'esterno **la complessiva gestione dei servizi legali** di cui all'Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, **ivi inclusa la difesa giudiziale**, tale affidamento, come specificato dall'ANAC nelle FAQ 19 di cui sopra, dovrà essere qualificato come un appalto di servizi rientrante nei settori ordinari (art. 127 codice



dei contratti pubblici), pertanto, in materia di trasparenza restano valide e indicazioni di cui sopra (pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti").

Si segnala, comunque, che in merito agli **affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro**, l'ANAC, nella FAQ A.7 consultabile al seguente [link](#), ha chiarito che gli stessi sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, benché, come rappresentato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024 è possibile, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, fino al 30 giugno 2025 l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione da PCP al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

Tuttavia, è importare rilevare che l'ANAC nella suddetta FAQ, segnala che **non vi è alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.**

Degna di nota, infine, in considerazione dell'attività degli Ordini è la precisazione fatta dall'ANAC in merito alle **SPONSORIZZAZIONI** in quanto, in caso di **affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro**, sarà necessario pubblicare l'avviso con il quale si rende nota la ricerca di *sponsor* per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.

A tale proposito si segnala, come chiarito dall'ANAC nella Delibera n. 584 del 19 settembre 2023, che per i contratti di sponsorizzazione tecnica sarà necessario acquisire il CIG, ai soli fini della tracciabilità.

4) Bilanci: la sottosezione di livello 1 dovrà contenere le seguenti sottosezioni di livello 2:

i. Bilancio preventivo, in cui dovranno essere inseriti tutti i documenti e gli allegati del bilancio preventivo con una spiegazione semplificata (che potrà essere sostituita anche con assolvimento dell'obbligo mediante la pubblicazione della relazione del Tesoriere, ove redatta), indicante i dati sulle entrate e sulle spese;

ii. Bilancio consuntivo, in cui dovranno essere inseriti documenti e allegati del bilancio consuntivo e, anche in questo caso, con una spiegazione semplificata contenente i dati sulle entrate e sulle spese (che potrà essere sostituita con assolvimento dell'obbligo mediante la pubblicazione della relazione del Tesoriere, ove redatta).

5) Interventi straordinari di emergenza: tale sottosezione dovrà contenere l'indicazione degli interventi straordinari e di emergenza da pubblicare in formato tabellare. In questo caso, andranno inseriti (i) i provvedimenti adottati concernenti interventi straordinari e di emergenza (ove effettuati) che comportano deroghe alla legislazione vigente, indicando espressamente le norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, ed eventuali atti amministrativi o giurisdizionali



intervvenuti, (ii) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, nel caso in cui si verifichino i presupposti; (iii) il costo previsto degli interventi e quello effettivo sostenuto dell'amministrazione.

Si segnala, a tal proposito, che, laddove non siano adottati interventi, si potrà procedere indicando che, per l'anno di riferimento (2024), l'Ordine non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione.

6) Altri contenuti - Prevenzione della corruzione: la sottosezione di secondo livello dovrà contenere le seguenti informazioni: (i) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che dovrà contenere i relativi allegati e le misure integrative di prevenzione della corruzione; (ii) indicazioni circa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; (iii) la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui saranno evidenziati i risultati dell'attività svolta; (iv) i provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti, in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione; (v) gli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d. lgs. 39/2013.

Si segnala, a tal proposito, che, laddove non vi siano stati adottati i provvedimenti e gli accertamenti di cui ai punti (iv) e (v), si potrà procedere indicando che, per l'anno di riferimento (2024), non vi sono dati da pubblicare nella sottosezione di riferimento.

Si rammenta, infine, che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria **sono pubblicati per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione **e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti**, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2 (*obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*) e 15, comma 4 (*obblighi di pubblicazione concernenti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*) del d.lgs. 33/2013

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e inviamo cordiali saluti.

PROSERVICE S.P.A.